



Direzione Regionale: Infrastrutture e politiche abitative

Decreto del Presidente

N. T00128 del 30/05/2018

Proposta n. 8719 del 25/05/2018

Oggetto:

Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma

OGGETTO: Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO l'articolo 2, della legge regionale n. 30/2002, che ha istituito le seguenti Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4, della suddetta legge regionale n. 30/2002, che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione*

finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

CONSIDERATO che:

➤ l’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, dispone che *“ai componenti degli organi dell’azienda spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell’estensione dell’ambito territoriale di competenza dell’azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell’entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;

➤ l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, prevede che *“le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all’entità del bilancio dell’ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell’ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”*;

➤ l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

➤ nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti ivi stabiliti;

➤ con l’adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

RITENUTO opportuno pertanto, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui sopra, nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, di attribuire al commissario straordinario un’indennità annua lorda pari a quella del presidente dell’Azienda, da intendersi onnicomprensiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni*

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” ed in particolare l'articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale, il cui procedimento di approvazione è comunque in itinere, la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: *“Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”*;

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 recante *“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”*;

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, inerente *“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER”* che al comma 1 dispone: *“1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”*;

ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., come disposta all'articolo 3, comma 5, della richiamata legge regionale n. 9/2017, prevede che: *“Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio*

1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che stabilisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle A.T.E.R. sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle *“Nomine e designazioni”*, una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;

ATTESO inoltre che si deve procedere alla ricostituzione degli organi delle A.T.E.R., ivi inclusi i rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 5 della legge regionale n. 9/2017;

VISTA la deliberazione di giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199, avente ad oggetto: *“Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia – Commissariamento straordinario delle medesime Aziende”*;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018 si è disposto:

- di avviare le procedure per la nomina degli organi amministrativi, ivi inclusi i presidenti delle A.T.E.R. del Lazio;
- che con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende;
- la gestione commissariale delle Aziende, fino alla nomina dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;
- che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti esercitano, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre a data del 30 aprile 2019;

- che con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento delle funzioni di commissario straordinario ai soggetti individuati quali presidenti delle medesime Aziende;

VISTA la nota 4 maggio 2018, protocollo n. 258348, con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha indicato il nominativo del prof. Pasquale Basilicata cui conferire l'incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;

RITENUTO pertanto che il prof. Pasquale Basilicata, individuato quale presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, eserciti, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissario straordinario, garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre a data del 30 aprile 2019;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche ed integrazioni, già resa nelle forme di legge dal prof. Pasquale Basilicata in data 8 maggio 2018, per l'incarico di Presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, acquisita agli atti in data 18 maggio 2018, con protocollo n. 291684;

VISTO il *curriculum vitae*, parte integrante e sostanziale della succitata dichiarazione dal quale si è valutato che il prof. Pasquale Basilicata è in possesso di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire;

VISTE le procedure e le attestazioni relative al prof. Pasquale Basilicata, già acquisite dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, per l'incarico di cui alla proposta di decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2018, n. 8684:

- in data 11 maggio 2018, protocollo n. 9592, ricevuta risposta dall'I.N.P.S., acquisita agli atti in data 14 maggio 2018, con protocollo n. 278451;
- in data 17 maggio 2018 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 23 maggio 2018, protocollo n. 8885, ricevuta risposta dalla Corte dei Conti, acquisita agli atti in data 24 maggio 2018, con protocollo n. 305433;

- in data 24 maggio 2018, con protocollo n. 305422, acquisito agli atti certificato generale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito di attivazione della procedura massiva/CERPA, emesso in data 23 maggio 2018, con certificato n. 2201797;
- in data 25 maggio 2018, con protocollo n. 309047, acquisito agli atti certificato dei carichi pendenti trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 24 maggio 2018, protocollo n. 9422;

VISTA la nota 11 maggio 2018, protocollo n. 275732, con la quale è stata chiesta all'Università degli Studi Roma Tre, amministrazione di appartenenza del prof. Pasquale Basilicata, l'autorizzazione per lo svolgimento di incarico esterno retribuito, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno retribuito rilasciata dall'Università degli Studi Roma Tre in data 18 maggio 2018, protocollo n. 69106, acquisita agli atti in data 21 maggio 2018, con protocollo n. 294755;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria iniziata in data 7 maggio 2018 e conclusa in data 25 maggio 2018, nei confronti del prof. Pasquale Basilicata, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* al prof. Pasquale Basilicata, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che la documentazione presentata dal prof. Pasquale Basilicata e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata;

CONSIDERATO quindi di disporre la gestione commissariale dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi e per effetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018;

VISTO l'articolo 34 "*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*" della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*", ed in particolare il comma 6 che recita: "*Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale*";

RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma al prof. Pasquale Basilicata, individuato quale Presidente della medesima Azienda;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018, l'incarico di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma ha termine con l'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;

ATTESO quindi che il prof. Pasquale Basilicata è nominato, dalla data di notifica del presente provvedimento, Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda stessa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare, con decorrenza dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento, Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma il prof. Pasquale Basilicata, nato a Napoli (NA) il 12 luglio 1954;
2. di stabilire che la cessazione dall'incarico di Commissario Straordinario del prof. Pasquale Basilicata ha luogo all'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di cui trattasi, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;
3. di stabilire che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, al Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma spetta un compenso pari all'indennità annua lorda del presidente dell'Azienda, da intendersi onnicomprensiva ed esclusiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza. Il compenso graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, e pertanto senza oneri a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, il contratto stipulato con il prof. Pasquale Basilicata, in qualità di Commissario straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma è automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Attività Istituzionali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti